

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258. E' iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel seguente documento:

➤ Set informativo

Che tipo di assicurazione è?

La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di **Incendio, Ricorso Terzi da Incendio, Furto, Eventi naturali ed Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie, Rottura cristalli, Guasti Meccanici, Gap, Collisione, Kasko, Infortuni al Conducente, Infortuni ai Trasportati e Rimborso Spese Mediche, Tutela Legale e Assistenza della Circolazione.**

Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.

Che cosa è assicurato?

Incendio
L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio inteso come combustione con sviluppo di fiamma che causi un danno materiale e diretto al veicolo (sia danno totale che parziale), dovuto all'azione del fulmine, allo scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso, a natura elettrica, a dolo di terzi.

Ricorso Terzi da Incendio
L'Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione – così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni – risponde, fino alla concorrenza convenuta in polizza, delle somme che l'assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.

Furto
L'Impresa si obbliga a indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
• furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo stesso.

Gap
L'Impresa, in caso di sinistro che abbia comportato un danno totale, derivante da incendio, furto e/o rapina, liquidabile ai sensi della presente polizza, riconosce all'Assicurato, il pagamento della differenza fra il prezzo di riacquisto di un veicolo equivalente a quello assicurato ed il valore di rimpiazzo. La copertura ha validità per l'intero periodo di pagamento del premio di garanzia.

Eventi naturali
L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Grandine, Tempeste, Uragani, Alluvioni, inondazioni e mareggiate e Trombe d'aria.

Atti Vandalici/Eventi sociopolitici
L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Tumulti popolari, Scioperi, Sommosse, Atti di terrorismo, Sabotaggio e Vandalismo.

Rottura cristalli
La garanzia copre esclusivamente i danni materiali e diretti causati dalla rottura del cristallo del parabrezza, del lunotto posteriore e dei laterali del veicolo identificato in polizza, per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L'assicurazione copre anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Guasti Meccanici
L'Impresa si impegna a corrispondere alle condizioni sotto riportate ed entro i limiti indicati, l'indennizzo del costo della riparazione dei guasti (parti di ricambio e manodopera) subiti dagli Autoveicoli assicurati al motore, cambio e differenziale.

Collisione
L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta.

Kasko
L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo descritto nel certificato di assicurazione/modulo di polizza, in conseguenza di Collisione con altro veicolo identificato (munto di targa o altro dato di immatricolazione), verificatisi durante la circolazione, Urto, Uscita di strada e Ribaltamento.

Garanzie Accessorie
L'Impresa si obbliga ad indennizzare:
- le spese veterinarie per lesioni subite da animali domestici; - le spese di disinfestazione e lavaggio a seguito di ritrovamento del veicolo conseguente a furto; - spese danneggiamento box privato; - spese di ripristino interni veicolo a seguito di soccorso vittime della strada; - costo di riacquisto beni ed oggetti a seguito di furto; - spese di duplicazione della patente; - spese per rifacimento chiavi; - spese anteriori al furto del veicolo; - spese custodia e parcheggio; - costi ripristino airbag; - costi ripristino impianto antifurto satellitare/antifurto; - imposta automobilistica e premio assicurativo RCAuto; - spese nuova immatricolazione; - spese per la liquidazione del danno; - indennizzo bagagli; - sostituzione o riparazione pneumatici; - spese per ripristino veicolo dovuto a danno per investimento animali selvatici.

Infortuni del Conducente
L'Impresa assicura il Conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del veicolo identificato in polizza. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo sino al momento in cui ne discende. Le garanzie prestate, nei limiti dei valori assicurati, riguardano:
• l'invalidità permanente, con franchigia fissa ed assoluta convenuta;
• la morte.

Infortuni ai Trasportati e Rimborso Spese Mediche
L'Impresa estende la garanzia Infortuni del Conducente, è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. L'estensione di garanzia vale per il caso di morte o di invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicurato. Tale estensione di garanzia prevede la copertura complessiva per tutti gli infortuni, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza. Nel caso l'ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all'entità del danno sofferto da ciascuno. Con l'estensione ai trasportati, l'Impresa garantisce inoltre e fino alla concorrenza di €2.500,00, per ogni evento e per ogni anno assicurativo, il rimborso delle spese mediche, previste dal contratto e rese necessarie a seguito infortunio, subito dal Conducente il veicolo assicurato e/o dai trasportati. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle spese sanitarie sopportate dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all'ammontare delle spese sostenute da ciascuno.

Tutela Legale
L'Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nelle garanzie previste dal contratto.

Assistenza
L'Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L'assistenza è erogata dall'Impresa tramite la struttura organizzativa dell'assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA.

N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sulla scheda di polizza/modulo di adesione sottoscritto dal Contraente/Assicurato.

Che cosa non è assicurato?

- * Non sono assicurabili i veicoli diversi da autoveicoli uso promiscuo, autovetture, autoveicoli ad uso speciale e/o specifico, scuole guida, autocarri con peso specifico a pieno carico fino a 35 quintali ed altezza massima 3 mt, motocicli, motocarrozette, rimorchi e camper.
- * Non sono assicurabili tutti i veicoli immatricolati da più di 10 anni.
- * Limitatamente alle garanzie Kasko e Collisione non sono assicurabili tutti i veicoli immatricolati da più di 5 anni.
- * Non sono assicurabili le autovetture di valore commerciale inferiore a euro 2.500,00 e gli autocarri, i rimorchi e i camper di valore commerciale inferiore a euro 5.000,00.

Ci sono limiti di copertura?

- Tutte le garanzie non comprendono:
- ! i danni provocati od agevolati da dolo del contraente e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
 - ! i danni provocati da atti di terrorismo, scioperi, sommosse, guerra, guerra civile (dichiarata o meno) nonché da ogni altro evento socio-politico;
 - ! i danni meccanici senza danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento;
 - ! i danni da bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
 - ! i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
 - ! i danni indiretti e/o non materiali;
 - ! i danni causati da aspirazione dell'acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
 - ! i danni conseguenti a difetto di manutenzione dell'eventuale impianto di refrigerazione e/o riscaldamento e/o conservazione comunque intesa, in caso di veicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari a temperatura controllata;
 - ! i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti nonché ogni altra calamità naturale che comporti la dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte;
 - ! Sono esclusi i danni conseguenti a eventi atmosferici, atti vandalici o dolosi;
- Si intendono non compresi i danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- ! l'appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da Dipendenti dell'Assicurato e/o Contraente.
- Qualora il veicolo assicurato risulti adibito – temporaneamente o permanentemente – ad un uso diverso rispetto a quello dichiarato all'Impresa in sede di stipula del contratto, l'Impresa stessa si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta d'indennizzo.
- ! In ogni caso, l'assicurazione non potrà spiegare i propri effetti nei confronti di:
- società di autonoleggio o società finanziarie eroganti finanziamenti nella forma del c.d. leasing;
 - veicoli militari e di Pubblica Sicurezza;
 - macchinari e attrezzature ad uso industriale;
 - veicoli utilizzati in ambito aeroportuale;
 - veicoli immatricolati con targa diversa da quella della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ! La copertura assicurativa non sarà operante per possesso, esercizio, utilizzo, manutenzione di veicoli destinati a:
- trasporto di esplosivi, genericamente intesi;
 - trasporto di petrolio o benzina (l'utilizzo di autocisterne per il trasporto di combustibile – gasolio e/o benzina – non è escluso);
 - trasporto di sostanze chimiche, infiammabili e/o gas siano essi in forma liquida, compressa o gassosa.
- Resta inteso che in caso di un unico evento che colpisca più mezzi di proprietà e/o in uso del medesimo assicurato e qualora tali mezzi siano assicurati con diverse polizze emesse dall'Impresa, l'esborso massimo complessivo esigibile da quest'ultima non potrà superare l'importo di euro 500.000,00.
- ! All'interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia e della Svizzera del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.



Che obblighi ho?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



Quando e come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale o pluriennale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento potrà avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto potrà avere durata annuale o pluriennale in base all'opzione che sarà scelta dal Contraente/Assicurato e cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta o con l'invio, entro 30 giorni dalla data di scadenza, di disdetta tramite raccomandata A/R, in base all'opzione che sarà scelta dal Contraente/Assicurato.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato se il Contraente/Assicurato avrà optato in questo senso, nel caso invece in cui avesse invece optato per il tacito rinnovo del contratto, lo stesso cesserà alla sua naturale scadenza a seguito dell'invio, entro 30 giorni dalla data di scadenza, di disdetta tramite raccomandata A/R.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.